



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 107/20

Lussemburgo, 17 settembre 2020

Sentenza nella causa C-732/18 P
PAO Rosneft Oil Company e a. / Consiglio

La Corte conferma la sentenza del Tribunale che aveva respinto un ricorso contro le misure restrittive imposte ad alcune società petrolifere russe appartenenti al gruppo Rosneft nell'ambito della crisi in Ucraina

Tali misure sono debitamente motivate e consentono di esercitare pressione sulla Russia per via del suo ruolo in tale crisi

Dal 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti, in particolare, del settore petrolifero in Russia in risposta alle azioni di tale Stato volte a destabilizzare la situazione in Ucraina. Tali misure comprendono in particolare divieti di esportazione di determinati prodotti e di tecnologie sensibili destinati al suddetto settore nonché restrizioni all'accesso al mercato dei capitali dell'Unione nei confronti di taluni operatori appartenenti a tale stesso settore. Lo scopo di tali misure è di accrescere il costo delle azioni condotte dalla Russia contro la sovranità dell'Ucraina e di promuovere una soluzione pacifica della crisi.

Varie società russe appartenenti al gruppo Rosneft, specializzato nel settore del petrolio e del gas, hanno presentato ricorso, dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, chiedendo l'annullamento delle misure summenzionate. Con sentenza del 13 settembre 2018¹, il Tribunale ha respinto tale ricorso.

Le società in questione hanno impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte di giustizia.

Con la sentenza odierna, la Corte **respinge integralmente l'impugnazione di tali società**.

In via preliminare, la Corte respinge la linea argomentativa del Consiglio vertente sull'eccezione di irricevibilità di alcuni motivi dell'impugnazione per via dell'autorità di cosa giudicata che sarebbe risultante dalla sentenza Rosneft della Corte del 28 marzo 2017². Secondo la Corte, anche supponendo che una sentenza pronunciata in via pregiudiziale possa essere invocata a sostegno di un'eccezione di irricevibilità del genere, le parti contrapposte nella causa di cui trattasi non sono le stesse parti che erano contrapposte nella causa che ha dato luogo alla sentenza in questione. Non si può quindi ritenere che ricorrano le condizioni per constatare l'autorità di cosa giudicata di detta sentenza.

Nel merito, la Corte conferma, anzitutto, che i divieti di esportazione controversi costituiscono misure di portata generale, sebbene, in considerazione delle peculiarità del settore in questione, il numero di attori effettivamente appartenenti al medesimo possa risultare alquanto limitato. Di conseguenza, a ragione il Tribunale ha ritenuto che, per motivare tali misure, il Consiglio potesse limitarsi a esporre, da un lato, la situazione d'insieme che ha portato alla loro adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che le medesime si prefiggevano di conseguire, e che esso non fosse tenuto a motivare dette misure in modo specifico e concreto.

Relativamente alla motivazione delle restrizioni di portata individuale imposte alle società in questione per quanto riguarda l'accesso al mercato dei capitali, la Corte ricorda che Rosneft è un attore di primo piano del settore petrolifero russo, le cui quote sono detenute in maggioranza dallo Stato russo, e che tali società non contestano di soddisfare i criteri posti dal Consiglio per

¹ Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2018, Rosneft e a./Consiglio. (T-715/14; v. anche [comunicato stampa n. 132/18](#)).

² Sentenza della Corte del 28 marzo 2017, Rosneft (C-72/15; v. anche [comunicato stampa n. 34/17](#)).

l'applicazione di tali misure mirate. Pertanto, alla luce della situazione d'insieme suesposta e degli obiettivi perseguiti dal complesso delle misure restrittive adottate dal Consiglio, la Corte conferma la valutazione del Tribunale secondo cui le società in questione non potevano ragionevolmente ignorare le ragioni per le quali sono state loro imposte le restrizioni mirate in questione.

La Corte rileva poi che sia i divieti di esportazione sia le restrizioni all'accesso al mercato dei capitali dell'Unione contribuiscono chiaramente a conseguire l'obiettivo perseguito dal Consiglio. Di conseguenza, contrariamente a quanto sostengono le società summenzionate, il Tribunale non è incorso in errore nel ritenere che tali misure non fossero manifestamente inadeguate rispetto a tale obiettivo.

Infine, dopo aver ricordato che le misure restrittive in questione sono compatibili con l'accordo di partenariato Unione europea-Russia³, la Corte constata che il Tribunale non è incorso in errore nel ritenere che esse fossero parimenti conformi al GATT⁴. Al pari dell'accordo summenzionato, infatti, anche il GATT contiene una disposizione relativa alle «eccezioni concernenti la sicurezza», che, in circostanze come quelle che hanno portato all'adozione delle misure controverse, consente alle sue parti contraenti di adottare tutte le misure necessarie alla tutela dei loro interessi essenziali in materia di sicurezza.

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

³ Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, firmato a Corfù il 24 giugno 1994 e approvato a nome delle Comunità europee con decisione 97/800/CECA, CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 30 ottobre 1997 (GU 1997, L 327, pag. 1).

⁴ Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.